



# COMUNE DI NOTARESCO

(Provincia di Teramo)

Via Castello n.6

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 22 Del 29-09-2014

**Oggetto: Aliquote e detrazioni Imu Comune di Notaresco anno 2014**

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 20:30, presso la sala consiliare "Giovanni Paolo II", convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>DI BONAVENTURA DIEGO</b>	<b>P</b>	<b>Cipollina Franca</b>	<b>P</b>
<b>Di Gianvittorio Antonio</b>	<b>P</b>	<b>Del Papa Giuseppe</b>	<b>P</b>
<b>Saccomandi Sandro</b>	<b>P</b>	<b>Sposetti Nicola</b>	<b>A</b>
<b>Speziale Antonina</b>	<b>P</b>	<b>Di Marco Giuseppe</b>	<b>A</b>
<b>Pacifici Antonella</b>	<b>P</b>	<b>Angelini Marta</b>	<b>A</b>
<b>Corradetti Giuseppe</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor DI BONAVENTURA DIEGO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assistito dal SEGRETARIO Signor D'EGIDIO RAFFAELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile

Sì

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi del D.LGS 267/2000 :

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014), art. 1, commi 639 e seguenti, è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone:

- 1) dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- 2) di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- 3) nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Visto l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU".

Visto l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013.

Viste le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto.

Viste le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011.

Visto l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.

Visto l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D.

Visto, altresì, l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria.

Visto ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Richiamati i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'IMU dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721).

Richiamati inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote.

Visto altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013.

Ravvisata la necessità di approvare le aliquote e le detrazioni inerenti l'Imposta Municipale Propria (IMU) per il corrente anno, in modo da assicurare gli equilibri di bilancio ed il rispetto del dettato normativo contenuto nel comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, che recita: "Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile....".

Richiamato l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L.214/2011, il quale riserva all'organo consiliare le modifiche, in aumento o in diminuzione, dell'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 29.09.09.2014, esecutiva ai sensi di legge.

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*

Visto altresì l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che testualmente dispone: *"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."*

Tenuto conto che l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo per gli Enti Locali e che per l'anno 2014, detto termine è stato differito dapprima al 28 febbraio 2014, con decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, successivamente al 30 aprile 2014, con decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, quindi al 31 luglio 2014, con decreto ministeriale del 29 aprile 2014, e da ultimo, al 30 settembre 2014, con decreto ministeriale del 18 luglio 2014.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31.10.2012 di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2012, vigenti anche per l'anno 2013 in assenza di successivo atto deliberativo di modifica, nelle seguenti misure:

Tipologia immobile:

a) Aliquota base: 9,7 per mille (0,97 %);

b) Aliquota del 5,5 per mille (0,55%) applicata alle seguenti unità immobiliari:

- abitazioni principali e relative pertinenze del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 13 comma 2, del D.L. n. 201/2011,

- abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

- all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Ritenuto di poter approvare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria, opportunamente adeguate a quanto disposto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Tipologia immobile

a) Aliquota abitazioni principali (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze: 5,5 per mille (0,55%);

b) Altri immobili (comprese le aree edificabili): 9,7 per mille (0,97%).

Rilevato che l'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, sostituito dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, dispone che la detrazione spettante per l'abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è pari ad € 200,00 e che l'eventuale elevazione può essere disposta fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

ATTESO che sulla base degli incassi IMU 2013, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2014 ammonta ad euro 705.000,00.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge.

### **DELIBERA**

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche ai fini della motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 241/1990.

2) Di approvare le aliquote IMU per l'anno 2014, opportunamente adeguate a quanto disposto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nelle seguenti misure:

Tipologia immobile

- a) Aliquota abitazioni principali (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze: 5,5 per mille (0,55%);
- b) Altri immobili (comprese le aree edificabili): 9,7 per mille (0,97%).
- 3) Di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- 4) Di stimare in euro 705.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2014 derivante dalle aliquote e detrazioni sopra determinate.
- 5) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014.
- 6) Di trasmettere in via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).
- 7) Di pubblicare le aliquote e le detrazioni IMU sul sito internet del Comune.
- 8) Stante l'urgenza del provvedimento, con successiva e separata votazione, con voti favorevoli unanimi, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Identificare il responsabile del procedimento del presente atto nel Responsabile dell'Area Finanziaria, dott. Franco Maggitti

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to DI BONAVENTURA DIEGO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D'EGIDIO RAFFAELLA

---

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Albo Prot. n. \_\_\_\_\_

Lì, 13-10-2014

IL MESSO NOTIFICATORE  
F.to SCARPONE ROCCO

---

#### ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Lì,

IL MESSO NOTIFICATORE  
F.to SCARPONE ROCCO

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì 20.10.2014



Il Responsabile dell' Area Finanziaria  
(dott. Franco Maggitti)

IL Responsabile finanziario  
Dott. Franco Maggitti

*Maggitti*